



Ca, 03.06.2024 Prot.75

All'AGRIS

Sede

Oggetto: Accordo AGRIS Sardegna - dipendenti relativo alla disciplina e all'assoggettamento fiscale delle liquidazioni a valere sul Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza – FIP ex CRAS per i dipendenti ex ENPAIA – Accettazione e sottoscrizione delle condizioni applicabili

Ringraziando la Direzione generale per aver mantenuto gli impegni presi nell'ultima riunione sulla problematica in oggetto, cui ha seguito la richiesta del parere allo studio Sassu che ha poi fornito delle indicazioni in risposta ai quesiti posti dalla DG.

Parere che, conseguentemente, ha portato alla necessità di sottoporre all'approvazione e sottoscrizione dei singoli dipendenti, che ad oggi non abbiano ancora beneficiato della liquidazione finale del FIP ex CRAS, di un accordo individuale aggiornato con i chiarimenti fiscali pervenuti.

Tuttavia, in contrasto con il citato parere legale, si nota una incongruenza tra il punto 3 dell'Accordo giustamente redatto e il punto 4 che a nostro avviso non è conforme ai chiarimenti fiscali pervenuti

Caso 3 –

Personale che NON abbia ricostituito il pregresso dipendente 2008-2019 e che abbia fruito di anticipazione ai sensi dell'art. 11 bis del Regolamento per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti del C.R.A.S., in cui si sia considerato esclusivamente l'ammontare della quota "a regime" (dipendente + Agenzia) e non si sia utilizzata, nella quantificazione dell'anticipazione, la quota "pregresso 2008-2019" conto dipendente: la liquidazione finale, dovrà essere calcolata analogamente a quanto previsto al caso 1 del presente documento, ovvero non si dovrà inserire nell'importo complessivo della liquidazione l'ammontare della quota pregresso 2008-2019 conto dipendente. Conseguentemente l'importo della liquidazione e l'imponibile IRPEF relativo risulterà costituito dalle due quote conto Agenzia ("pregresso 2008 – 2019" e "a regime") e dalla quota conto dipendente "a regime" ridotta del 50%.

Caso 4

- Personale che NON abbia ricostituito il pregresso dipendente 2008-2019 e che abbia fruito di anticipazione ai sensi dell'art. 11 bis del Regolamento per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti del C.R.A.S., in cui si sia considerato l'ammontare della quota "a regime" (dipendente + Agenzia) e la complessiva quota "pregresso 2008-2019" (conto dipendente + conto Agenzia) a seguito della scelta di

“considerare la quota dipendente come anticipazione ricevuta sino al 31.01.2019, da assoggettare a fini IRPEF”: la liquidazione finale, dovrà essere calcolata inserendo nell’importo complessivo della liquidazione anche l’ammontare della quota pregresso 2008-2019 conto dipendente. Conseguentemente l’importo della liquidazione e l’imponibile IRPEF relativo risulterà costituito dalle due quote conto Agenzia (“pregresso 2008 – 2019” e “a regime”) e dalle due quote conto dipendente (“pregresso 2008 – 2019” e “a regime”) cui si applicherà “l’abbattimento quota dipendente” al 50%, ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis del D.P.R. n. 917/86.

-

Agli iscritti al FIP ( punto 4) che hanno ricevuto una anticipazione ai sensi dell’Art. 11 bis è stata calcolata l’anticipazione sia sulle quote pregresse che su quelle a regime. Unica differenza con il punto 3, ma il conteggio così come riportato nel Caso 4, è nettamente sfavorevole in quanto anche in sede di liquidazione finale verrà calcolata l’IRPEF anche sull’anticipazione non ricevuta.

Le modalità di calcolo dei punti 1-2-3 inserite nell’accordo sono corrette, ma il punto 4 (che ha come unica differenza il calcolo dell’anticipazione) dovrebbe avere le stesse modalità del punto 3, quindi una quantificazione omogenea per le casistiche inserite nell’accordo.

In sostanza la liquidazione fatta in precedenza per l’anticipazione, dovrebbe essere sanata, riportando come nel caso 1 – 2 e 3 dell’accordo da sottoscrivere, il calcolo dell’IRPEF solo con le quote agenzia (pregresso e a regime) e per il dipendente solo per le quote a regime.

La differenza IRPEF versata in eccedenza dal dipendente, dovrebbe essere quindi rimborsata o riversata sul fondo individuale a richiesta del dipendente.

Al fine di maggiore chiarezza sarebbe anche auspicabile, prima della data delle sottoscrizioni degli Accordi, definire i conteggi di cui al punto 4 del dispositivo della Determinazione del DG AGRIS n. 156 del 22 maggio 2024 e magari, sempre senza ritardare le date delle sottoscrizioni, sottoporli formalmente all’attenzione dei singoli interessati con un prospetto di liquidazione.

Dovrebbe quindi essere reso noto ai singoli iscritti la situazione contabile aggiornata ai sensi degli Art. 7 e 8 del Regolamento FITQ EX CRAS con il conteggio corretto, risultano peraltro incomprensibili interessi con il segno negativo.

Si chiedono quindi chiarimenti sulle criticità sopra esposte ed eventualmente una convocazione sulla materia dovesse essere necessario.

Cordiali saluti

Il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS

Giovanni Deligia

Franco Figus

Antonello Troffa

